



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 del 28-12-2022

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 CON RIFERIMENTO AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 51/2017 E SS.MM.II.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** a partire dalle ore **ore 19:05**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco in sessione ordinaria seduta pubblica e di prima convocazione, con avvisi diramati in data utile.

La pubblicità della seduta è assicurata mediante l'accesso contingentato del pubblico in sala consiliare ed un collegamento dedicato in diretta streaming.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	TOSELLO NOVELLA	P
BERTUOLA MANUELA	P	PAVAN ADRIANA	A
POVELATO RENATO	P	MARTIGNAGO ROBERTO	P
CALCAGNOTTO CARLA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
VOLPATO SERGIO	P	CAMPAGNOLA MASSIMILIANO	P
PEDRON MONICA	P	PASTRO ANNA	P
LIVOTTO GIULIANA	A	MORO ENRICO	P
BAU' MANOLO	P	SILVESTRINI GUERRINO	A
VENTURIN DANIEL	P		

(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano.

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO, che, riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Incarica delle funzioni di scrutatore i Consiglieri

TOSELLO NOVELLA

PASTRO ANNA

e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali (Bertuola, Povelato, Calcagnotto, Volpato, Pedron, Baù, Venturin, Tosello, Pavan, Martignago, Grosso, Campagnola, Pastro, Moro, Silvestrini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74, in data 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75, in data 22 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge e stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che è fatta salva inoltre la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Volpago del Montello, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque

esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO inoltre il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che: *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2017, con la quale questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018, è stato deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A. e Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento a "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus": si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il Comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017). Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente; considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto lo scopo, e la specifica missione, consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini si pone al di fuori della concorrenza e del mercato, art. 1 comma 2 del Tups e quindi non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data 21/12/2018 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Volpago del Montello alla data del 31 dicembre 2017;

VISTA la delibera n. 44 del 18 settembre 2018, con cui il Consiglio Comunale ha proceduto, in seguito alle modifiche statutarie, ad un aggiornamento delle motivazioni che avevano portato a prevedere un processo di razionalizzazione della Asco Holding S.p.a., confermando il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.a. in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle

partecipazioni in altre società; il Tribunale Amministrativo Regionale, adito avverso tale deliberazione con ricorso presentato da Plavisgas S.r.l., ha dichiarato l'improcedibilità dello stesso con sentenza n. 01018/2019;

VISTA la deliberazione n. 24 del 29.05.2019, ad oggetto: "misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del consiglio di stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018. indicazione di modifica statutaria e altro".

VISTA la deliberazione n. 53 del 21.10.2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding S.p.a.; modifica approvata nell'assemblea straordinaria di asco Holdingspa dell'11.11.2019;

VISTA la deliberazione n. 72 del 30.12.2019, di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento al 31.12.2018 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con D.C.C. n. 51/2017 e ss.mm.ii.

VISTA la deliberazione n. 62 del 21.12.2020, di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2019 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con d.c.c. n. 51/2017 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione n. 45 dell'11.08.2021 "indirizzi in merito a partecipazione detenuta da Asco Holding spa in Asco Tlc spa – aggiornamento".

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, in data 11.08.2021, in merito alla modifica dello statuto della società Alto Trevigiano Servizi, alla trasformazione da s.r.l. a s.p.a., all'approvazione del Patto Parasociale e del Regolamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.);

VISTA la deliberazione n. 76 del 22.12.2021, ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con riferimento al 31.12.2020 - approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con D.C.C. n. 51/2017 e ss.mm.ii.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell'articolo 20 in precedenza richiamato di dover conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 ex art. 24 TUSP;

RITENUTO, altresì, di approvare, secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

- la relazione sull'attuazione di quanto attuato di cui agli atti citati in precedenza, con evidenza dei risultati conseguiti, come da allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche come da allegato sub "B"

dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del seguente intervento:

SINDACO. *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche”. Questa, lo sapete bene, è una prassi ormai, a fine anno viene sempre fatta la revisione di quelle che sono le partecipazioni possedute dal Comune di Volpago. Qui di fatto, facendo una rapidissima sintesi, noi abbiamo due partecipazioni dirette una in Alto Trevigiano Servizi S.p.A., dove deteniamo una quota del 12... “del 12!” magari il 12, del 2,13% e una in Asco Holding S.p.A. del 3,14%. Come diceva anche prima il ragioniere, son due società floride, Asco Holding ci dà ogni anno un dividendo sui 400.000 euro. Quest’anno, adesso tocco l’aspetto sotto, forse potrebbe essere anche maggiore ma sarà tutto da capire e l’Alto Trevigiano Servizi, al di là del servizio che svolge in maniera egregia... anche questa è una società florida, delle quali quindi è previsto il mantenimento ovviamente. Indirettamente, in quanto possedute in quota parte dall’una o dall’altra società, noi abbiamo anche una quota posseduta da ATS, qua nella fattispecie di Viveracqua, ma quella su cui vorrei... e poi di Ascopiave S.p.A. di cui l’holding detiene il 52% e quindi su questa quota noi con il 3,14 siamo quota parte in questa società. Quello che mi interessava invece puntualizzare è la partecipazione indiretta in Asco TLC, che non so se avete seguito anche dalla stampa, dagli organi d’informazione, della quale è in corso la cessione. Di questa sono previsti circa... la cessione adesso sono mi ricordo il numero preciso ma siamo sull’ordine di 38 milioni di euro di cessione di Asco TLC che, se ricordate, era una anche dei punti, degli scogli sui quali c’eravamo scontrati sulla Madia, perché pareva non si potessero avere quote di società di... sì che non si occupano di servizi essenziali. Quindi in cessione e questo, dico probabilmente, perché adesso sarà ovviamente l’Assemblea Asco Holding a decidere, una parte potrebbe essere riversata ai Comuni. Tenete presente che con 12/13 milioni a noi spetta una quota di 400.000 euro, con 38 milioni capite che la quota sarebbe molto più alta. Di fatto però Asco Holding s’è anche indebitata con l’acquisizione delle quote dei Comuni che hanno venduto e che sono usciti, tant’è vero che anche qua, faccio presente che la nostra quota era del 2 virgola qualcosa per cento, adesso siamo al 3,14, siamo in regola sì, è aumentata la quota, in questo momento chiaramente ci sono dei debiti da pagare, anche delle azioni che sono state acquisite, però è aumentato anche quello che è il capitale insomma, da questo punto di vista. Quindi, diciamo, sostanzialmente, parliamo delle partecipazioni dirette, qui... sì, c’è il mantenimento insomma delle due posizioni da parte nostra, in termini di revisione. Se non ci sono interventi metto ai voti il punto n. 9, “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, con riferimento al 31.12.2021. Approvazione relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale 51/2017 e successive”.*

Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento al 31.12.2021. Approvazione e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Delibera di C. C. n. 51/2017 e ss.mm.ii.”, iscritta al punto 9 dell’ordine del giorno della presente seduta;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16
- Astenuti: n. 4 (Grosso, Campagnola, Pastro, Moro)
- Votanti: n. 12
- Favorevoli: n. 12
- Contrari: n. 0

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito riportato, e secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti:
 - la relazione sull'attuazione di quanto approvato con le deliberazioni di C.C. n. 51 del 28/09/2017, 44 del 29/09/2018, 68 del 20/12/2018, 24 del 29.05.2019, 53 del 21.10.2019, 72 del 30.12.2019, 62 del 21.12.2020, 45 del 11.08.2021, 76 del 22.12.2021, come da **allegato sub "A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Volpago del Montello alla data del 31 dicembre 2021, così come contenuta nelle schede tecniche di cui all'**allegato sub "B"** dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto, con riguardo alla "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus", che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
4. Di prendere atto che non vi sono partecipazioni del Comune di Volpago del Montello sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
5. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato "B";
7. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere dell'organo di revisione;
8. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Volpago del Montello;
10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di adempiere entro la scadenza prevista per il corrente esercizio.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza di adempiere tempestivamente a quanto disposto dall'articolo 20 del T.U.S.P., con ulteriore separata votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

- Presenti: n. 16
- Astenuti: n. 4 (Grosso, Campagnola, Pastro, Moro)
- Votanti: n. 12
- Favorevoli: n. 12
- Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GUIZZO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario Comunale
Cescon Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa